

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **“METÀNOIA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**

Denominazione e sede

ART. 1 - E' costituita l'Associazione denominata **“METÀNOIA - Associazione di Promozione Sociale”**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Sede

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Valvasone (PN), Località Ponte della Delizia n. 28.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Possono essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Finalità

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale, apolitica e democratica; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e persegue esclusivamente finalità di sviluppo spirituale, di ricerca etica, di promozione culturale e solidarietà sociale. Si ispira ai valori della cristianità e della fratellanza fra tutti gli uomini. Essa intende operare nei settori di: istruzione, formazione, ricerca negli ambiti di sviluppo del potenziale umano a livello personale e relazionale, al fine di creare condizioni per uno sviluppo più armonico delle potenzialità spirituali e materiali dell'individuo.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS lettera:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Soci

ART. 4 – Sono ammesse a far parte dell'Associazione solo persone fisiche e comunque coloro che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e comunque in numero non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente il quale, nella medesima richiesta, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa

Il diniego va motivato. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 5 - Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - La quota associativa è intrasmissibile.

Diritti e doveri dei soci

ART. 7 - I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nonché di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tramite visione diretta presso la sede, previa richiesta scritta oppure tramite mail o pec (posta elettronica certificata) al Presidente. Quest'ultimo deve permetterne la visione almeno entro 10 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Il ritardo nell'accogliere la richiesta deve essere motivato.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Recesso ed esclusione del socio

ART. 8 – La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera all'associato interessato.

Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ART. 9 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 10 - Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 10 BIS. VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Organi sociali

ART. 11 - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- L'Organo di Controllo monocratico;
- il Revisore legale dei conti monocratico.

ART. 12 - Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Assemblea

ART. 13 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 14 - E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2 (due) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 15 - La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 16 - Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Il diritto di voto in assemblea è comunque riconosciuto **dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro**

degli associati. Per gli associati minorenni, il voto è espresso da chi ha la patria potestà o comunque la rappresentanza legale.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Compiti dell'Assemblea

ART. 17 - L'assemblea deve:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- deliberare sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- al ricorrere dei casi previsti dalla legge, nomina l'organo di controllo e il revisore dei conti monocratici;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede legale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Validità Assemblee

ART. 18 – L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevolmente espresso dalla maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 19 - L'Assemblea Straordinaria, è presieduta da dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Verbalizzazione

ART. 20 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Consiglio Direttivo

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione; è composto da numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli 3 (tre) membri, è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno associativo;
- la fissazione delle quote associative annuali;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 25 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli 3 (tre) membri decade per dimissioni di un suo solo membro.

In questi casi il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Presidente

ART. 26 - Il Presidente, in deroga all'art. 26 comma 7 del d.lgs 117/2017, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne provvede alla convocazione e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate da questi ultimi.

ART. 27 - Il Presidente è coadiuvato o sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano, in caso di assenza o impedimento.

Organo di controllo

ART 27 BIS - L'assemblea, qualora si siano superati i limiti previsti dalla norma elegge un organo di controllo monocratico detto Sindaco (anche con componenti esterni all'associazione), che dura in carica tre anni, cui demandare la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Il Sindaco ha il compito di verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo per verificare la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito registro. Il Sindaco potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Revisione legale dei conti

ART 27 TER – Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina il Revisore dei conti monocratico, iscritto al relativo Registro, che dura in carica tre anni.

Il revisore può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Revisore ha il compito di verificare e controllare la corretta tenuta della contabilità e la rispondenza alle norme della legislazione.

Risorse economiche

ART. 28 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 29 - I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 30 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il Patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Rendiconto economico-finanziario

ART. 31 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e potrà essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 32 - Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 33 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Disposizioni finali

ART. 34 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.